

Abrogazione dei certificati inutili cosa prevede la Legge (artt. 42 e 42 bis)

Gli articoli 42 e 42 bis prevedono l'eliminazione di tutte le certificazioni mediche oggi necessarie per accedere a impieghi pubblici e privati, limitatamente alle professioni **non a rischio**. Per promuovere la pratica sportiva e per non gravare i cittadini e il Ssn di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto Balduzzi. Per l'attività sportiva non agonistica rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base anche se non sono più obbligatori accertamenti sanitari quali l'elettrocardiogramma. Sono infatti i medici o i pediatri di base a stabilire annualmente, dopo anamnesi e visita, ulteriori accertamenti, se ritenuti necessari.

Dalla entrata in vigore del decreto legge, non dovranno essere più presentati:

- certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego;
- certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci;
- certificati medici degli addetti al servizio farmaceutico;
- certificazione attestante l'idoneità psico-fisica relativa all'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici;
- certificato medico per la vendita dei generi di monopolio;
- certificato medico comprovante l'idoneità fisica per l'ammissione al Servizio civile nazionale;
- certificato medico comprovante l'idoneità fisica e psichica per la nomina a giudice di pace e per la nomina a giudice onorario aggregato;
- limitatamente alle lavorazioni non a rischio, il certificato di idoneità per l'assunzione come apprendista e nel caso di minori;
- il certificato medico comprovante la sana e robusta costituzione fisica per i farmacisti.
- certificato per le attività ludico-motorie e amatoriali, mentre rimane l'obbligo di certificazione per le attività sportive non agonistiche presso il medico di base.